

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

SEZIONE IV

INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO

Art. 21

(Procedura)

- 1.** La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.
- 2.** La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.
- 3.** La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

Art. 22

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

Art. 23

(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell' articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 .

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.